

Legge sugli Investimenti Stranieri della Repubblica Popolare Cinese

Indice

- Capitolo I- Principi generali
- Capitolo II- Promozione investimenti
- Capitolo III- Protezione investimenti
- Capitolo IV- Gestione degli investimenti
- Capitolo V- Responsabilità giuridica
- Capitolo VI- Principi supplementari

Capitolo I- Principi generali

Art.1 Al fine di aprirsi ulteriormente al mondo esterno, promuovere attivamente gli investimenti stranieri, proteggere i diritti e gli interessi legittimi degli investimenti stranieri, regolare la gestione degli investimenti stranieri, promuovere la formazione di un nuovo modello di apertura globale e promuovere il sano sviluppo dell'economia socialista di mercato, la legge è emanata in conformità con la Costituzione.

Art.2 La presente legge si applica agli investimenti stranieri nel territorio della Repubblica Popolare Cinese (di seguito denominata territorio della Cina).

La legge riconosce come "investimenti stranieri" le attività di investimenti condotte direttamente o indirettamente da una persona fisica, impresa o altra organizzazione (di seguito denominata "investitori stranieri") nel territorio della Cina, comprese le seguenti circostanze:

1、 Un investitore straniero crea un'impresa finanziata da investimenti stranieri nel territorio della Cina, indipendentemente o congiuntamente con qualsiasi altro investitore. ^[1]_[SEP]

2、 Egli acquista azioni, diritti di azione, quote di proprietà o altri diritti e interessi analoghi di un'impresa nel territorio della Cina.

3、 Effettua investimenti per avviare un nuovo progetto all'interno del territorio della Cina, autonomamente o congiuntamente con qualsiasi altro investitore.

4、 Opera investimenti in qualsiasi altro modo previsto da leggi, regolamenti amministrativi o disposizioni del Consiglio di Stato.

La legge riconosce come "impresa straniera" qualsiasi registrata e costituita secondo le norme di diritto cinese che è investita interamente o parzialmente da un investitore straniero.

Art.3 Lo stato aderisce alla politica nazionale di base di apertura e incoraggia gli investitori stranieri a investire nel territorio della Cina secondo la legge.

Lo stato attua politiche di liberalizzazione e facilitazione degli investimenti di alto livello, istituisce e migliora i meccanismi di promozione degli investimenti stranieri e crea un ambiente di mercato stabile, trasparente, prevedibile ed equo.

Art.4 Lo stato implementa un sistema di gestione del trattamento nazionale precostituito più una lista negativa per investimenti stranieri.

Il trattamento nazionale precostituito menzionato nell'articolo precedente si riferisce al principio che agli investitori stranieri e ai loro investimenti sarà concesso un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investitori nazionali cinesi nella fase iniziale di ingresso dell'investimento; la lista negativa si riferisce alle misure di gestione speciali per gli investimenti stranieri in settori specifici secondo le normative statali. Lo stato garantisce un trattamento nazionale agli investimenti stranieri al di fuori della lista negativa. La lista negativa è emessa o approvata dal Consiglio di Stato.

Laddove i trattati e gli accordi internazionali conclusi o partecipati dalla Repubblica Popolare Cinese con disposizioni più preferenziali sull'accesso agli investitori stranieri, essi possono essere attuati conformemente alle normative pertinenti.

Art.5 Lo stato protegge gli investimenti, il reddito e altri diritti e interessi legali degli investitori stranieri nel territorio della Cina a norma di legge.

Art.6 Gli investitori stranieri e le imprese straniere che svolgono attività di investimento nel territorio della Cina devono attenersi alle leggi e ai regolamenti cinesi e non devono compromettere la sicurezza nazionale della Cina o danneggiare gli interessi pubblici.

Art.7 Il dipartimento del commercio competente e il dipartimento degli investimenti del Consiglio di Stato svolgono attività di promozione, protezione e gestione degli investimenti stranieri in conformità con la divisione delle responsabilità; altri dipartimenti competenti del Consiglio di Stato sono responsabili dei relativi lavori di promozione, protezione e gestione degli investimenti stranieri nell'ambito delle rispettive responsabilità.

I dipartimenti competenti dei governi popolari locali a livello o al di sopra del livello della contea effettuano la promozione, la protezione e la gestione degli investimenti stranieri in conformità con le leggi e i regolamenti e la divisione delle responsabilità determinata dal governo popolare al livello corrispondente.

Art.8 I dipendenti delle imprese straniere istituiscono organizzazioni sindacali in conformità con la legge, svolgono attività sindacali e tutelano i diritti e gli interessi legittimi dei dipendenti. Le imprese straniere devono fornire le condizioni necessarie per le attività dei loro sindacati.

Capitolo II- Promozione investimenti

Art.9 Le imprese straniere applicano politiche nazionali per sostenere lo sviluppo delle imprese su base paritaria a norma di legge.

Art.10 Nel formulare leggi, regolamenti e norme relative agli investimenti stranieri, devono essere adottati metodi appropriati per sollecitare pareri e suggerimenti da parte di imprese straniere.

I documenti normativi e giudiziari relativi agli investimenti stranieri devono essere resi pubblici in modo tempestivo a norma di legge.

Art.11 Lo stato istituisce e migliora il sistema di servizi degli investimenti stranieri per fornire agli investitori stranieri e alle imprese straniere consulenza e servizi su leggi e regolamenti, politiche e misure, e informazioni su progetti di investimento ecc..

Art.12 Lo Stato istituisce meccanismi multilaterali e bilaterali di cooperazione per la promozione degli investimenti con altri paesi, regioni e organizzazioni internazionali e rafforza gli scambi e la cooperazione internazionali nel settore degli investimenti.

Art.13 Lo stato istituisce le Zone Economiche Speciali o attua le misure delle politiche sperimentali sugli investimenti stranieri in alcune aree per promuovere gli investimenti stranieri e ampliare l'apertura al mondo esterno secondo necessità.

Art.14 Lo Stato incoraggia e guida gli investitori stranieri a investire in determinati settori, campi e regioni in base alle esigenze dello sviluppo economico nazionale e sociale. Gli investitori stranieri e le imprese straniere possono beneficiare di un trattamento preferenziale in conformità con le leggi, i regolamenti amministrativi o le disposizioni del Consiglio di Stato.

Art.15 Lo stato garantisce che le imprese straniere partecipino alla formulazione di standard su base paritaria in conformità con la legge e rafforza la divulgazione delle informazioni e la supervisione sociale della definizione degli standard.

Gli standard obbligatori formulati dallo Stato si applicano su base paritaria anche alle imprese straniere.

Art.16 Lo stato garantisce che le imprese straniere partecipino alle attività di appalti pubblici attraverso una concorrenza equa a norma di legge. Gli appalti pubblici trattano con parità prodotti e servizi forniti da imprese straniere nel territorio della Cina a norma di legge.

Art.17 Le imprese straniere possono far ricorso al finanziamento attraverso l'offerta pubblica di azioni, obbligazioni societarie e altri titoli e altri metodi a norma di legge.

Art.18 I governi popolari locali a livello o al di sopra del livello della contea possono, in conformità con le leggi, regolamenti amministrativi e regolamenti locali, formulare politiche e misure per la promozione e la facilitazione degli investimenti stranieri all'interno dell'autorità legale.

Art.19 I governi popolari a tutti i livelli e i loro dipartimenti competenti devono, seguendo ai principi di convenienza, efficienza e trasparenza, semplificare le procedure, migliorare l'efficienza, ottimizzare i servizi amministrativi e migliorare ulteriormente il livello dei servizi di investimenti stranieri.

I dipartimenti competenti pertinenti devono compilare e pubblicare linee guida per gli investimenti stranieri al fine di fornire servizi e strutture per gli investitori stranieri e le imprese straniere.

Capitolo III- Protezione investimenti

Art.20 Lo stato non espropria investimenti stranieri.

In circostanze particolari, lo stato può, in presenza di un pubblico interesse, espropriare o requisire investimenti stranieri in conformità con la legge. L'espropriazione e requisizione devono essere condotte secondo le procedure legali e un indennizzo equo e ragionevole deve essere dato in modo tempestivo.

Art.21 Capitali contribuiti, profitti, plusvalenze, proventi derivanti dalla cessione di beni, royalty, compensazioni e risarcimenti a norma di legge nel territorio della Cina, possono essere trasferiti liberamente in e al di fuori in RMB o valuta estera in norma di legge.

Art.22 Lo stato protegge i diritti di proprietà intellettuale degli investitori stranieri e delle imprese straniere, protegge i diritti e interessi legittimi dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale e dei titolari dei diritti correlati e indaga rigorosamente sulla responsabilità legale per le violazioni della proprietà intellettuale.

Lo Stato incoraggia la cooperazione tecnologica basata su principi volontari e norme commerciali nel processo di investimenti stranieri. Le condizioni per la cooperazione tecnica sono determinate su base di parità tra le parti in causa degli investimenti secondo il principio di equità. Le autorità amministrative e il loro personale non possono utilizzare mezzi amministrativi per forzare il trasferimento tecnologico.

Art.23 Gli organi amministrativi e il loro personale devono mantenere confidenziali i segreti commerciali degli investitori stranieri e delle imprese

straniere acquisiti nel corso dell'esercizio delle loro funzioni e non devono divulgarli o fornirli illegalmente ad altri.

Art.24 I governi popolari a tutti i livelli e i rispettivi dipartimenti devono formulare di documenti normativi in materia di investimenti stranieri conforme alle disposizioni e regolamenti legali; dove non siano autorizzati da leggi e regolamenti amministrativi, non devono derogare ai legittimi diritti e interessi delle imprese straniere o aumentare i loro obblighi, stabilire condizioni per l'accesso e uscita al mercato e interferire nello svolgimento delle normali attività delle imprese straniere.

Art.25 I governi popolari locali a tutti i livelli e i rispettivi dipartimenti devono rispettare gli impegni politici e i vari contratti stipulati a norma di legge con investitori stranieri e imprese straniere.

Se gli impegni politici o gli accordi contrattuali devono essere modificati a causa di interessi nazionali o interessi pubblici sociali, essi devono essere condotti in conformità con le autorità e procedure statutarie, e gli investitori stranieri e le imprese straniere devono essere compensati per le perdite causate in tal modo.

Art.26 Lo stato istituisce un meccanismo di reclamo per le imprese straniere, gestisce prontamente i problemi segnalati dalle imprese straniere o dai loro investitori e coordina e migliora le politiche e le misure pertinenti.

Se un'impresa straniera o il suo investitore ritiene che le azioni amministrative dell'organo amministrativo e del suo personale violino i suoi legittimi diritti e interessi, può richiedere il coordinamento e la risoluzione attraverso il meccanismo di reclamo di imprese straniere.

Se un'impresa straniera o il suo investitore ritiene che le azioni amministrative dell'organo amministrativo e del suo personale violino i suoi legittimi diritti e interessi, oltre a richiedere una risoluzione coordinata attraverso il meccanismo di reclamo di imprese straniere in conformità con l'articolo precedente, può anche chiedere una revisione amministrativa e presentare una causa amministrativa a norma di legge.

Art.27 Le imprese straniere possono costituire e partecipare volontariamente a camere di commercio e associazioni a norma di legge. Le Camere di commercio e le associazioni svolgono attività in conformità con le leggi e regolazioni per salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi dei membri.

Capitolo IV- Gestione degli investimenti

Art.28 Gli investitori stranieri non sono autorizzati a investire nelle aree vietate dalla lista negativa di accesso agli investimenti stranieri.

Per le aree in cui gli investimenti sono limitati dalla lista negativa di accesso agli investimenti stranieri, gli investitori stranieri devono rispettare le condizioni specificate nella lista negativa quando effettuano investimenti. Nelle aree al di fuori della lista negativa di accesso agli investimenti stranieri, sono gestiti secondo il principio della parità gli investimenti domestici e stranieri.

Art.29 Laddove agli investimenti stranieri richiedano l'approvazione e la registrazione di progetti di investimento, devono essere attuati in conformità con le normative statali pertinenti.

Art.30 Gli investitori stranieri che investono in industrie o settori che richiedono una licenza a norma di legge devono seguire le relative procedure di licenza in conformità alla legge.

Le autorità competenti interessate riesaminano le domande di autorizzazione degli investitori stranieri secondo le condizioni e le procedure coerenti con gli investimenti domestici, salvo quanto diversamente disposto da leggi e regolamenti amministrativi.

Art.31 La forma organizzativa, la struttura organizzativa e le linee guida per le attività delle imprese straniere sono regolate dalle leggi del diritto societario della Repubblica Popolare Cinese, del diritto societario del partenariato della Repubblica Popolare Cinese ecc..

Art.32 Le imprese straniere che svolgono attività produttive e operative devono attenersi alle disposizioni sulla protezione del lavoro e sulle assicurazioni sociali delle leggi e dei regolamenti amministrativi, gestire le imposte, la contabilità, i cambi e altre questioni in conformità con le leggi, i regolamenti amministrativi e le normative statali pertinenti e accettare la supervisione e ispezione delle autorità competenti in conformità con la legge.

Art.33 Laddove un investitore straniero acquisisca un'impresa nel territorio della Cina o partecipi alla concentrazione di gestori in altri modi, è soggetto al riesame della concentrazione dei gestori conformemente alle disposizioni della legge antimonopolio della Repubblica Popolare Cinese.

Art.34 Lo stato istituisce un sistema di rapporto delle informazioni sugli investimenti stranieri. Gli investitori stranieri o le imprese straniere devono trasmettere le informazioni sugli investimenti alle autorità commerciali competenti attraverso il sistema di registrazione delle imprese e il sistema di divulgazione delle informazioni sul credito delle imprese.

Il contenuto e la portata del rapporto delle informazioni sugli investimenti stranieri sono determinati in base ai principi della reale necessità; le informazioni sugli investimenti reperibili attraverso la condivisione di

informazioni dipartimentali non possono essere richieste per essere nuovamente inviate.

Art.35 Lo stato istituisce un sistema di revisione della sicurezza degli investimenti stranieri per condurre una revisione della sicurezza degli investimenti stranieri che influisce o può influire sulla sicurezza nazionale.

La decisione sulla revisione della sicurezza a norma di legge è la decisione finale.

Capitolo V- Responsabilità giuridica

Art.36 Se un investitore straniero investe in un'area vietata dalla lista negativa dell'accesso agli investimenti stranieri, l'autorità competente pertinente ordina di sospendere delle attività di investimento, cedere le azioni o i capitali entro un termine o adottare altre misure necessarie per ripristinare lo stato prima dell'investimento; se c'è reddito illegale, il reddito illegale viene confiscato.

Se le attività di investimento di un investitore straniero violano le misure speciali di gestione dell'accesso restrittivo stabilite nella lista negativa dell'accesso agli investimenti stranieri, l'autorità competente pertinente ordina la correzione entro un termine e adotta le misure necessarie per soddisfare i requisiti per le misure speciali di gestione dell'accesso; la mancata correzione entro il termine deve essere gestita in conformità con le disposizioni dell'articolo precedente..

Se le attività di investimento di un investitore straniero violano le disposizioni della lista negativa dell'accesso agli investimenti stranieri, oltre a essere gestite in conformità con le disposizioni dei due articoli precedenti, devono anche assumersi le corrispondenti responsabilità legali a norma di legge.

Art.37 Gli investitori stranieri e le imprese straniere che violano le disposizioni della presente legge e non consegnino le informazioni sugli investimenti in conformità con i requisiti del sistema di rapporto delle informazioni sugli investimenti stranieri sono tenuti a effettuare correzioni entro un periodo di tempo specificato dal dipartimento commerciale competente; qualora l'inadempimento perduri, venga comminata una sanzione compresa tra 100.000 e 500.000 di yuan.

Art.38 Le violazioni delle leggi e dei regolamenti da parte degli investitori stranieri e delle imprese straniere devono essere investigate e trattate dai dipartimenti competenti in conformità con la legge e incorporate nel sistema di informazioni creditizie in conformità con le normative statali pertinenti.

Art.39 Lo Stato punirà i dipendenti pubblici che abusano della loro autorità, ^{SEP}trascurano i loro doveri, abusano del loro potere per guadagno personale, o divulgano i segreti commerciali delle società estere ad altri. Nel

caso di criminalità, il governo cercherà la responsabilità penale in conformità con le leggi in materia. ^L_{SEP}

Capitolo VI- Principi supplementari

Art.40 Qualsiasi Paese o regione che attui misure proibitive o restrittive o altre misure simili sugli investimenti nei confronti della R.P.C., la R.P.C. può adottare misure corrispondenti nei confronti di tale Paese o regione. ^L_{SEP}

Art.41 Per la gestione delle attività di investimento dei investitori stranieri in settori finanziari come banche, titoli e assicurazioni nel territorio della Cina, o in mercati finanziari come mercati mobiliari e mercati dei cambi, se esistono altre normative statali, tali normative devono essere seguite.

Art.42 La presente legge entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020. La legge della Repubblica Popolare Cinese sulle joint venture sino-estere, la legge della Repubblica Popolare Cinese sulle imprese a finanziamento estero e la legge della Repubblica Popolare Cinese sulle joint venture cooperative sino-estere saranno in abrogazione allo stesso tempo.

Le imprese straniere costituite in conformità con la legge della Repubblica Popolare Cinese sulle joint venture sino-estere, la legge della Repubblica Popolare Cinese sulle imprese a finanziamento estero e la legge della Repubblica Popolare Cinese sulle joint venture cooperative sino-estere possono continuare per cinque anni dopo l'applicazione di questa legge e mantengono la forma organizzativa originale dell'impresa. Specifiche misure di attuazione saranno prescritte dal Consiglio di Stato.